

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARENGHI ANDREA

Nella seduta del 08/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 29.12.2014, preceduto da reclamo del 3.11.2014 riscontrato il 3.12 successivo, il ricorrente si duole di aver subito il diniego di un finanziamento causa dell'illegittima segnalazione in SIC del proprio nominativo come "in stato di sofferenza", motivata dal ritardo nel pagamento di talune rate di ammortamento di un prestito finalizzato erogato dalla resistente. Ciò posto, come già invano fatto in sede di reclamo, contesta dinanzi all'ABF la legittimità della segnalazione per difetto dei necessari presupposti sia sostanziali che formali, chiedendo la cancellazione della segnalazione stessa e il risarcimento dei danni oltre le spese di difesa.

Il resistente ha rimarcato la legittimità della segnalazione, sussistendone i presupposti sostanziali e formali.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

Invero risulta la sussistenza della segnalazione a sofferenza in contestazione, con dati aggiornati al 30.11.2012. Risultano altresì svariate richieste di prestito successivamente rifiutate dallo stesso resistente e da altri intermediari.

Deve premettersi che il termine sofferenza assume un diverso significato nella segnalazione in Crif rispetto a quello proprio della relativa iscrizione in Centrale rischi della Banca d'Italia, presupponendo l'appostazione a sofferenza nella banca dati privata soltanto il dato oggettivo di una serie ripetuta di inadempimenti ovvero il passaggio al legale. Laddove, in CR, la classificazione a 'sofferenza' riviene da una valutazione da parte dell'intermediario sulla situazione finanziaria complessiva del cliente.

La documentazione in atti, nonché la stessa narrazione dei fatti come svolta dal resistente consentono di acclarare la sussistenza di uno solo dei due requisiti di legittimità dell'iscrizione in SIC, ovverossia quello attinente alla veridicità dei fatti di inadempimento segnalati. Dall'estratto conto prodotto e dagli allegati alle controdeduzioni, infatti, emerge pacificamente una situazione di morosità fin dalle prime rate che ha condotto, a novembre 2012, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e, a dicembre 2012, alla definizione di un piano di rientro con contestuale sospensione e accodamento di taluni pagamenti.

Il ricorrente contesta il mancato aggiornamento delle evidenze Crif, riferite al 30.11.2012; in effetti CRIF dovrebbe ricevere senza ritardo notizia di come e quando il contenzioso viene chiuso. Nel caso di specie, stante la definizione di un accordo tra interessato e partecipante in termini di un nuovo piano di rientro, il contratto doveva essere segnalato in CRIF come "risanato", il che non è avvenuto.

Dirimente risulta del resto nel caso di specie anche la mancata dimostrazione del requisito formale del rispetto delle garanzie procedurali che, come noto, impongono al segnalante di preavvisare il segnalando dell'imminente contribuzione dei suoi dati in una 'centrale rischi'. La banca fa riferimento a due note inviate al cliente senza alcun riferimento alle modalità di spedizione utilizzate; sostiene di aver trasmesso la comunicazione di "decadenza dal beneficio del termine" tramite raccomandata senza però allegare la ricevuta di spedizione e/o quella di ricevimento. Da ciò la legittimità delle doglianze di parte attrice sul punto.

La documentazione del successivo reiterato rifiuto di richieste di credito presentate dal ricorrente, privo di un sicuro nesso eziologico con l'inadempimento dell'intermediario, concorre tuttavia a circostanziare la lesione della reputazione di buon pagatore del ricorrente, reputazione di cui in atti non risulta in alcun modo l'insussistenza al momento dei fatti, confermando la lesione normalmente derivante dalla segnalazione in SIC del nominativo di un soggetto ritenuto altrimenti affidabile dal sistema creditizio.

Il Collegio ritiene quindi che la domanda debba essere accolta nel caso di specie, con riguardo al danno non patrimoniale.

La determinazione del risarcimento dovuto, che non può dipendere dall'ammontare dei prestiti non ottenuti dal ricorrente, deve determinarsi in via equitativa, attesa l'impossibilità di dimostrare precisamente l'ammontare del danno subito, che si stima quindi equo determinare, alla luce degli orientamenti dell'Arbitro, della durata dell'iscrizione e delle conseguenze sfavorevoli allegate dal ricorrente, in € 1.500,00, a tale somma dovendosi aggiungere il ristoro delle spese legali, essendo opinione del Collegio che la natura tecnica e la difficoltà delle questioni trattate abbiano reso indispensabile per il consumatore il ricorso all'assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC; dichiara altresì tenuto l'intermediario al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6899 del 10 settembre 2015

equitativamente determinata di € 1.500,00; dispone infine il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI